



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA**

Tesi di laurea in Filosofia del diritto

***UNA FILOSOFIA DEL DIRITTO PENALE. CESARE BECCARIA E
LA RECEZIONE DI “DEI DELITTI E DELLE PENE”***

Relatore:

Prof. Realino Marra

Candidato:

Tommaso Defonchio

Anno accademico 2023-2024

INDICE

CAPITOLO PRIMO	3
INTRODUZIONE	3
1. <i>Cesare Beccaria, cenni biografici</i>	3
2. <i>Contesto storico e sociale dell'opera</i>	4
CAPITOLO SECONDO	7
IL PENSIERO GIURIDICO-PENALE DI BECCARIA	7
1. <i>La proporzionalità della pena</i>	8
2. <i>La prevenzione del crimine</i>	10
3. <i>Critica della tortura</i>	11
4. <i>Abolizione della pena di morte</i>	12
CAPITOLO TERZO	15
IMPATTO SUL DIRITTO PENALE MODERNO NEL NOSTRO ORDINAMENTO	15
1. <i>Il diritto sostanziale</i>	15
2. <i>Lo Statuto Albertino e la Costituzione</i>	17
3. <i>Il diritto processuale</i>	20
CAPITOLO QUARTO	23
IMPATTO SUL DIRITTO PENALE MODERNO IN ALTRI ORDINAMENTI	23
1. <i>Riforme legislative influenzate dal Beccaria</i>	23
2. <i>Influenza sui diritti umani e sulla giustizia penale internazionale</i>	26
CAPITOLO QUINTO	29
CONCLUSIONI	29
1. <i>La riforma Cartabia: cenni</i>	29
2. <i>De iure condendo</i>	30
3. <i>Riflessioni sull'eredità duratura delle idee del Beccaria nel diritto penale moderno</i>	34
BIBLIOGRAFIA	40

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE

1. Cesare Beccaria, cenni biografici

Cesare Beccaria, milanese di origine (15 marzo 1738), nasce come giurista interessandosi poi alla filosofia e all'economia ed è tuttora considerato uno dei letterati italiani tra i massimi esponenti dell'Illuminismo.

Cresce formato dai gesuiti a Parma dove consegue la laurea in Giurisprudenza mentre il suo approccio all'Illuminismo avviene in seguito alla lettura di due opere simbolo del movimento quali le *“Lettere persiane”* del Montesquieu e il *“Contratto sociale”* di Rousseau. In virtù di ciò si entusiasma per i problemi filosofici e sociali del tempo fino ad entrare a far parte del cenacolo di casa Verri, anche sede del più celebre giornale politico-letterario del tempo, *“Il Caffè”*¹, sulle cui pagine ebbe l'occasione di scrivere saltuariamente².

Il coronamento del percorso di unione della sua formazione giuridica e di confronto con altri grandi pensatori del tempo, unitamente alla condizione deplorabile della giustizia penale dell'epoca, lo conduce a scrivere il suo capolavoro: *“Dei delitti e delle pene”*. In questa breve opera compie un'accurata analisi politica, sociale e giuridica sulle pene in generale ed in particolare contro la pena di morte e la tortura; influenzata dal razionalismo e dal pragmatismo di stampo utilitarista rappresenta uno tra i testi più influenti della storia del diritto penale, fonte di ispirazione per tutte le successive codificazioni in materia ed ancora oggi estremamente attuale tanto che non esistono studi di diritto penale che non ne tengano conto.

Questa forte influenza del Beccaria ci è resa nota anche attraverso altri celebri giuristi quali Pisapia che lo definisce *«uno dei fondatori della scienza della legislazione e, nello stesso tempo, precursore di tutti gli indirizzi moderni che pongono al centro del proprio interesse i problemi di politica criminale»*³.

¹ Testata giornalistica di grande successo di cui fu il primo motore l'amico Pietro Verri; dal 1774 al 1776 pubblicò ben sessantaquattro “fogli” di otto pagine ciascuno sull'economia, le scienze e la letteratura sempre con un taglio militante. Senza dubbio aiutò a costituire l'idea di fondo de *“Dei delitti e delle pene”*.

² Sulla vita e l'ambiente del Beccaria cfr.: G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, Il Mulino, I, 1976, pp. 459 ss.

³ R. RAMPIONI, *Introduzione a Dei delitti e delle pene*, Roma, Newton compton editori, 2012 p. 11.

2. Contesto storico e sociale dell'opera

L'opera viene pubblicata sotto forma di saggio breve nel 1764, nella situazione politica e sociale di un'Europa particolarmente propensa ai cambiamenti; le principali influenze arrivano a Beccaria dalla Francia in cui in questi anni si inizia a infervorire sempre di più il malcontento sociale nei confronti della monarchia assoluta, Francia che però subì a sua volta l'influsso di un altro paese: l'Inghilterra. È proprio qui infatti che nasce a inizio '700 il movimento illuminista seppur con alcune differenze: gli autori fondamentali in Gran Bretagna sono Hobbes e Locke che ci forniscono rispettivamente la teoria secondo cui la natura umana è sostanzialmente egoistica e si potrebbe riassumere nei brocardi «*Bellum omnium contra omnes*» e «*Homo homini lupus*» e la teoria del contratto sociale⁴ dalla quale deriva il più ampio concetto di liberalismo, teorie poi mutuata dalla Francia⁵. Inevitabile fu da un lato il decadimento del prestigio della monarchia assoluta e dall'altro la conseguente trasformazione della società francese in cui la borghesia viene ad acquistare sempre maggior peso a scapito della aristocrazia. Possiamo infatti vedere l'Illuminismo come l'espressione teorica più compiuta del processo di emancipazione da una visione trascendentale del potere del monarca che si definiva addirittura "Re Sole" o si identificava nello Stato stesso («*L'État, c'est moi*»).

Sul piano più propriamente giuridico si prospetta la necessità di una legislazione certa, chiara, generale e vincolante per i poteri dello Stato e questo impulso sarà poi alla base della successiva spinta alla codificazione.

In generale però la ragione che spinge maggiormente alla rivoluzione contro l'assolutismo francese sta nell'esigenza di scongiurare che lo stesso soggetto che ha il potere di emanare le leggi al contempo sia chiamato ad applicarle e farle eseguire; questa particolare e specifica esigenza porterà a quello che è il migliore e più duraturo insegnamento della Rivoluzione Francese, ossia la tripartizione dei poteri tanto cara al Montesquieu per la conseguente fissazione dei principi costitutivi dello Stato di diritto⁶.

Per Stato di diritto⁷ si intende quella forma di Stato all'interno della quale chiunque è sottoposto alla medesima legge tesa ad assicurare la salvaguardia del rispetto dei diritti e delle libertà umane, anche attraverso le

⁴ Teoria in base alla quale i cittadini cedono volontariamente parte dei propri diritti naturali allo Stato che in questo modo ottiene la legittimazione per un giusto esercizio del potere di governo. Di conseguenza essi rinunciano a una porzione della propria libertà in cambio di ordine e sicurezza per favorire la civile convivenza. Questa teoria sarà poi ripresa in Francia da Rousseau come critica all'assolutismo e fondamento della Rivoluzione Francese.

⁵ Cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., pp. 323 ss.

⁶ *Ivi*, pp. 415 ss.

⁷ AA. VV., *Tempi del diritto*, Torino, Giappichelli editore, 2018 pp. 272 ss.

garanzie dello Stato sociale. Va da sé che, come avviene sempre nel corso della storia, il superamento dei caratteri di un dato ordinamento porta quasi in automatico all'insorgere di uno con caratteristiche completamente opposte e questa regola vale anche nel periodo successivo alla Rivoluzione. Come detto il principio fondamentale che forse è la base su cui si poggiano tutti gli altri è quello della separazione dei poteri e comporta, nell'ideologia di Montesquieu, che la libertà sia da far coincidere con una situazione individuale del cittadino derivante da questa particolare organizzazione costituzionale secondo cui sono impediti eventuali abusi attraverso una relativa "impotenza" degli organi dello Stato che rappresentano i tre poteri fondamentali: legislativo, esecutivo, giudiziario; per dirla allo stesso modo del Montesquieu «*perché non sia possibile abusare del potere occorre che le cose siano disposte in modo tale che il potere sia limitato dal potere*»⁸. In altre parole, per evitare questi abusi e conseguentemente garantire le libertà occorre che la Costituzione collochi i tre poteri presso organi separati ed indipendenti fra loro e rispettivamente adatti all'esercizio di ciascuno di essi.

Altro punto fondamentale e sincrono alla separazione dei poteri è il principio di legalità, il quale sancisce che tutti gli organi dello Stato sono obbligati ad agire secondo la legge; quindi, la loro frazione di potere è esercitata in maniera discrezionale sì, ma mai arbitraria.

Per dare espressione sostanziale a questi principi occorre però un *corpus* normativo adatto ed è qui che lo Stato di diritto si dota di una Carta Costituzionale, la quale andrà a contenere, nella maggior parte delle ipotesi, una parte che indichi il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo che costituiscono poi il *focus* della tutela finale a cui peraltro ambisce lo Stato di diritto.

Altro concetto parallelo di grande importanza è l'utilitarismo ossia quella corrente di pensiero della quale è padre Jeremy Bentham che riteneva che un'azione, per essere considerata buona e quindi utile, dovesse produrre il più alto grado di felicità per il maggior numero possibile di persone⁹. Questo concetto si va a ricollegare a quello di Stato di diritto poiché appunto ciò a cui deve ambire questa forma di Stato è proprio la felicità dei suoi consociati.

In generale poi in questo contesto di grandi cambiamenti cresce e matura Cesare Beccaria il quale, per usare le parole dello Spirito «*è il primo criminalista a svolgere intorno ai nuovi principi illuministici le linee fondamentali di un sistema di diritto penale*»¹⁰, quindi si viene a presentare, più che come un creatore, come colui che è stato capace di dare voce, forma

⁸ MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Milano, Rizzoli, 1989.

⁹ R. RAMPIONI, *Introduzione a Dei delitti e delle pene*, cit., p. 13.

¹⁰ *Ibidem*.

e sostanza ad una comune mentalità che si era resa dominante in quegli anni e che lo sarà per tutti quelli a venire.

“*Dei delitti delle pene*” perciò si viene a manifestare come risultato del percorso filosofico-giuridico del Beccaria ed espressione culminante dell'Illuminismo europeo in campo penale.

CAPITOLO SECONDO

IL PENSIERO GIURIDICO-PENALE DI BECCARIA

Nella sua opera principale *“Dei delitti e delle pene”* universalmente riconosciuta come innovativa e moderna, per non dire attuale, il Beccaria evidenzia una serie di idee antesignane e profetiche poi riprese dagli ordinamenti odierni; il profondo senso di giustizia e di umanità dell'autore, filtrato dalla sua preparazione economico-giuridica e dalle idee illuministe dell'epoca fanno emergere quelli che sono tutt'oggi principi fondamentali funzionali all'efficacia delle sanzioni stesse.

Il Beccaria delinea le caratteristiche necessarie che una giusta pena deve avere quale prima fra tutte la certezza, ripresa in più punti, ma sempre emergente. Il discorso viene affrontato in maniera ampia e puntuale sia dal punto di vista dei patti sociali stipulati fra i popoli e il governante di turno che devono essere chiari e comprensibili per evitare abusi e tirannie, che dal punto di vista della “oscurità della legge”¹¹ da combattere ed evitare per non ricadere nelle nefaste conseguenze già viste. Ma il tema si discute anche dal punto di vista della incertezza *«della sorte che ha sacrificate più vittime all'oscura tirannia che non la pubblica e solenne crudeltà»*¹² riprendendo il temutissimo pericolo di un esito punitivo derivante solo dall'inconsapevolezza di ciò che ci aspetta.

Il Beccaria sostiene infatti che il vero tiranno comincia sempre regnando in maniera poco chiara, evitando quel coraggio che risplende *«o nella chiara luce della verità o nel fuoco delle passioni o nell'ignoranza del pericolo»*¹³ ponendo le basi della feroce critica alla pena di morte e della tortura.

Altro importantissimo requisito irrinunciabile nella pena è la sua “prontezza”, sostenendo che *«quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso e la sarà tanto più giusta e tanto più utile»*¹⁴; tale requisito la rende infatti più giusta in quanto la tempestività dell'applicazione delle conseguenze derivanti dal delitto evita innanzi tutto al reo *«gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza che crescono con il vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria debolezza»*¹⁵. Costui infatti nell'attesa della pena immagina gli scenari più cupi alternando momenti di ottimismo ad altri di pessimismo, condizione che per il Beccaria costituisce già una pena. Egli tuttavia non si professa contrario ad una custodia in carcere preventiva, nel

¹¹ A. D'ORSI, *Dall'arbitrio alla legge*, Milano, Mondadori, 2016, p. 7.

¹² C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Roma, Newton compton editori, 2012, p. 43.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ivi* p. 54.

¹⁵ *Ibidem*.

caso in cui il delitto sia particolarmente grave e per le sole finalità di impedire la fuga del presunto reo o di non permettere l'occultamento delle prove, ritenendo però che tale condizione debba essere strettamente necessaria e comunque compressa in tempi strettissimi, per evitare un'ulteriore severità sinonimo di crudeltà e non funzionale all'efficacia deterrente della sanzione stessa.

In effetti il discorso del Beccaria appare abbastanza semplice nella sua complessità, insistendo sul fatto che *«il peso della pena deve far sì che sia la più efficace per gli altri ma la meno dura che sia possibile per chi la soffre perché non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare i minori mali possibili.»*¹⁶ In buona sostanza ne fa una questione di legittimità, ma anche di etica che uno Stato deve sempre perseguire tanto più nel momento in cui debba intervenire duramente nei confronti di chi viola le leggi.

Insiste quindi sulla necessità della vicinanza fra delitto e pena proprio al fine di permettere l'indelebile associazione fra la commissione del reato e la comminazione della pena che il trascorrere del tempo renderebbe impossibile; il ritardo infatti disgiunge queste due idee indebolendo il castigo e la sua efficacia¹⁷.

Un'altra idea molto cara al Beccaria riguarda il principio di conformità della pena alla natura del delitto, secondo un'analogia, intesa come una somiglianza, fra il tipo di delitto ed il tipo di pena; lo scopo rimane quello del condurre l'animo del reo a un fine opposto all'infrazione della legge differenziando la pena stessa a seconda del tipo di delitto; le violenze sulle persone andrebbero sanzionate con pene corporali, la sottrazione di beni e ricchezze con pari comportamento nei confronti dei beni del reo, in una sorta di anticipazione, con le dovute cautele, alle misure alternative alla detenzione ed alla differenziazione delle sanzioni¹⁸.

1. La proporzionalità della pena

Dall'abbandono della cd. Legge del taglione, basata sulla teoria retribuzionista in senso strettamente materiale ed intesa come cieca vendetta passando attraverso *“Le leggi di Platone”* (428 a.C.) e la *“Magna Charta”* (1215) si è posto il problema dell'adeguatezza della pena rispetto al reato, ma è con l'Illuminismo che il tema ha assunto centralità trovando il necessario sostegno giusfilosofico dal Montesquieu e dal Beccaria¹⁹.

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ Vd. *Ivi* p. 55 ss.

¹⁹ M. CATERINI, *La proporzione nella dosimetria della pena - da criterio di legiferazione a canone ermeneutico* in «La giustizia penale», 2012 pp. 91 ss.

Quest'ultimo in particolare intitola il sesto paragrafo del suo libro "*Proporzione fra i delitti e le pene*" partendo da una sorta di equazione fra il danno sociale²⁰ che i reati arrecano alla società e la pena che quest'ultima deve comminare. Sin da subito Egli si sofferma sulla necessità del Legislatore di individuare e codificare i cd. ostacoli che «risospingano»²¹ gli uomini dai delitti in una logica di restituzione del male inferto al suo esecutore con sanzioni tanto più severe quanto più gli atti mostravano la contrarietà al «ben pubblico»²². Il Beccaria secondo l'ispirazione utilitaristica ne fa un discorso di proporzionalità laddove all'esattezza matematica della pubblica utilità è necessario sostituire la probabilità che l'uomo delinqua nuovamente, introducendo pene capaci di fermarlo e di farlo desistere. Secondo il suo pensiero insomma «se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane», ad una «scala dei disordini» sarebbe dovuta corrispondere una «scala delle pene»²³, ma siccome così non è, anche a causa dell'oscurità delle leggi che permettono più interpretazioni di una stessa norma, si rende necessario applicare una proporzione fra pena e delitto; Beccaria, giurista ed economista oltre che filosofo prospetta un'economia della politica penale ed infatti scrive: «Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto», definendo «Tutto il di più superfluo e perciò tirannico»²⁴. Ricorda il fine ultimo della pena che non può essere la punizione, così come la punizione non può «tradursi in violenza di uno o di molti contro un privato cittadino» ma deve essere «la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi»²⁵.

La sua opera riprende quindi il democraticissimo principio di legalità, il «*nulla poena sine lege*», risalente al giurista romano Ulpiano²⁶ contenuto nel *Digesto* di Giustiniano e ne definisce il suo principale corollario nel

²⁰ Secondo il Beccaria il danno sociale è l'unico criterio possibile per identificare le condotte che costituiscono delitto in quanto ogni altro criterio non sarebbe affidabile in quanto servirebbe poter «scrutare l'animo del delinquente». Cfr. M. P. DI BLASIO, *La forza dirompente de "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria. Il vigore dei canoni ermeneutici scolpiti del più famoso trattato di diritto penale* in «Giurisprudenza penale», 2015, p. 16.

²¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 36 ss.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ivi* p. 61.

²⁵ *Ivi* p. 89.

²⁶ «Nel secondo frammento Ulpiano dice che si può infliggere una pena solo se imposta da una legge o da qualche altra fonte giuridica.» (F. BERTOLDI, *L'origine romanistica del principio nullum crimen nulla poena sine lege*, Roma, Università degli studi Roma 3, 2016, paragrafo 69).

principio di proporzionalità, come pegno di ragionevolezza e giustizia che permea di sé tutta l'epoca moderna e contemporanea.

2. *La prevenzione del crimine*

Superate le teorie della funzione strettamente retributiva e della pena-vendetta²⁷ quindi Beccaria ne delinea il fine principale nel convincere il reo a non delinquere più e nel dissuadere gli altri dal compiere le stesse azioni illecite; nasce qui ed ora il principio di prevenzione del crimine, come necessità sociale attraverso la creazione di giuste e adeguate pene che mirino ad ottenere concreti risultati di risocializzazione del reo in una visione estremamente moderna ed altamente innovativa per quell'epoca²⁸.

La pena per rieducare non deve essere crudele poiché è la certezza del castigo anche se moderato a garantirne l'efficacia, mentre la crudeltà e la violenza fanno incallire gli animi, acquiscono la violenza e non servono a prevenire i delitti.

Se il male che deriva al reo è appena maggiore del bene che può venire dal delitto stesso e se le leggi saranno chiare, semplici, giuste e difese da tutta la nazione con forza e rigore, allora la pena sarà infallibile. Alla base di tutto ciò è quindi indispensabile che lo Stato persegua l'educazione dei sudditi in modo che sappiano distinguere il bene, il vero, il buono e che lo seguano non per paura o per ubbidienza, ma per sicura convinzione. Riemerge qui la ragione illuminista nella perenne polemica contro l'ignoranza e la sua oscura tirannia, in cui Beccaria richiede con forza uno Stato composto da uomini liberi, che conoscano le scienze e rifuggano l'ignoranza, in modo da apprezzare la libertà e contribuire alla realizzazione di uno Stato di diritto; qui le pene saranno pubbliche, pronte, necessarie, dettate dalle leggi e proporzionate ai delitti²⁹.

Un buono Stato ha buone pene e la prevenzione dei delitti deve avvenire attraverso leggi che favoriscano gli uomini e non le classi, che siano temute per la loro chiarezza e non per l'arbitrio di certi magistrati corrotti; questi ultimi dovranno a loro volta assicurare la certezza del diritto non discostandosene, ma rispettandolo essi stessi, come si confà allo Stato di diritto agendo per il bene comune e pubblico e non per i propri interessi³⁰.

²⁷ L. FERRAJOLI, *Il paradigma garantista*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016 pp. 173 ss.

²⁸ «La pena non ha o non ha solo, la funzione di retribuire, ma quella di prevenire il crimine. Come sanzione astrattamente prevista dalla legge essa ha la funzione di creare una giusta e adeguata contromotivazione al comportamento criminale. Come sanzione concreta essa esercita la funzione di risocializzare il delinquente.» (Cfr. A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Milano, Meltemi, 2019).

²⁹ Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 84.

³⁰ «Ne emerge una concezione in cui il principio di legalità si incardina nella forma di governo repubblicana in un sistema di separazione di poteri dove il ruolo di quello

Laddove non ci sono leggi certe e libere si cadrà inevitabilmente nel vizio, nella mollezza di pochi e nella passiva obbedienza ed infelicità della moltitudine, che dovrebbe invece ricercare e raggiungere la felicità, valore esistenziale che non solo non prescinde dalla legalità o dalla politica, ma neanche può essere un privilegio di pochi, costituendo invece un diritto di tutti.

3. Critica della tortura

Il Beccaria dedica il capitolo sedicesimo specificatamente alla tortura partendo dal principio della “massima felicità del maggior numero” ed all'idea del contratto sociale in base ai quali il sacrificio del popolo alla loro parte di libertà individuale comporta che solo una piccola porzione della propria libertà possa essere in qualche modo sacrificata.

La tortura è infatti definita sin dall'inizio del capitolo «*Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni*»³¹ in quanto consisterebbe in un'anticipazione della pena rispetto alla sentenza del giudice derivante dalla perdita della pubblica protezione assicurata dalla società prima però che sia stata accertata la violazione del patto sociale.

Beccaria continua affermando che la tortura altro non è che «*il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti*»³²; Egli, infatti, fa partire il suo ragionamento dalla comune considerazione del tempo secondo cui la tortura andrebbe a ricercare il criterio della verità nei muscoli e nelle fibre del reo, pertanto sottoporlo a dolore fisico permetterà di ottenere sicuramente una confessione veritiera. Tuttavia in questo modo si crea una strana conseguenza: di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente colpevoli, quello maggiormente robusto e coraggioso sarà assolto, mentre sarà condannato quello più fragile e timido; pertanto, va da sé che questo strumento, oltre che umanamente deplorabile e considerato «*abuso intollerabile nel secolo decimottavo*»³³, comporta un altissimo grado di incertezza³⁴. Si aggiunga che le azioni violente vanno a confondere la

giudiziario appare rigorosamente circoscritto, tanto da configurare una “giurisprudenza meccanica”, vale a dire una “incondizionata conformità del giudizio al dettato normativo”. Il giudice, infatti, deve, nella repubblica, applicare le leggi senza valersi di alcun potere arbitrario (nella mera applicazione della norma è fissato il limite della propria funzione) e il suo ruolo si limita a quello di essere la “*Bouche de la loi*”» (F. BERTOLDI, *L'origine romanistica del principio nullum crimen nulla poena sine lege*, cit., paragrafo 7).

³¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 48 ss.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*.

³⁴ L'incertezza appare ancora maggiore laddove ci si rende conto che porta solamente all'umiliazione di chi la subisce rendendo così di fatto inutile ogni confessione ottenuta

distinzione del vero dal falso, portando l'innocente a confessare azioni mai compiute solamente con la prospettiva di far cessare la somministrazione del dolore³⁵.

Beccaria nota inoltre che questa sorta di mezzo di ricerca della prova nasce come più sfavorevole nei confronti dell'innocente rispetto al reo: nel momento in cui entrambi siano sottoposti al medesimo trattamento, a parità di coraggio e robustezza, il primo ha solo «*combinazioni sfavorevoli*»³⁶ in quanto o confessa il delitto e quindi viene punito ingiustamente per qualcosa che non ha commesso o è dichiarato innocente, ma ha comunque sofferto tutto l'*iter* torturativo. Diversamente il colpevole ha davanti a sé un caso favorevole: qualora egli fosse in grado di resistere alla tortura allora sarà assolto come innocente ottenendo dunque una pena minore rispetto a quella che avrebbe in via puramente teorica dovuto ricevere. La conseguenza diretta di ciò è che questo sistema si viene a configurare come paradossalmente più favorevole per il colpevole che per l'innocente.

Ovviamente ciò che si auspica l'autore in questo capitolo è il superamento di questo sistema e in particolare dell'utilizzo della tortura come strumento di ricerca della verità, come peraltro già aveva fatto all'epoca il re di Svezia, considerato uno dei più saggi monarchi del tempo ed addirittura definito come «*legislatore amico de' suoi sudditi*» che «*gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose*»³⁷. Torna dunque in questa parte di opera il tema ricorrente nonché auspicio del Beccaria alla formazione di un sistema giuridico razionale e uniforme, sottolineando l'importanza di leggi chiare e finalizzate al benessere comune.

4. Abolizione della pena di morte

Ciò che ha reso celebre tuttavia “*Dei delitti e delle pene*” è la tematica relativa alla pena di morte su cui l'autore si interroga se consista veramente in una pena utile e giusta all'interno di un Governo ben organizzato.

Tale sanzione non può far parte dello *ius puniendi*³⁸, ma rappresenta invece una guerra fra nazione e cittadino in cui la prima ritiene che sia

con questi strumenti. Cfr. S. ROMAGNOLI, *Prolusioni, Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Cariplo-Laterza, 1992 p.8.

³⁵ Cfr. A. D'ORSI, *Dall'arbitrio alla legge*, cit., p. 14.

³⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 48 ss.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ «Come rileva lo spirito nel pensiero del Beccaria logico fondamento del diritto di punire scaturisce dal concetto utilitaristico della felicità del massimo numero di individui e dal concetto di contratto sociale quale strumento essenziale per il perseguimento di tale finalità.» (R. RAMPIONI, *Introduzione a Dei delitti e delle pene*).

necessario distruggere l'essere del secondo per mantenere l'ordine interno. Nell'ottica di Stato contrattualista adottata da Beccaria³⁹ va da sé che questa pena contrasterebbe logicamente giacché è impensabile che gli individui spontaneamente mettano nel pubblico deposito non solo una parte della propria libertà, ma la loro stessa esistenza⁴⁰.

Per non lasciare nulla al caso il Beccaria analizza anche le possibili motivazioni per le quali si possa credere necessaria la morte di un cittadino, trovandone due soltanto: qualora la semplice esistenza di un individuo crei un pericolo per la forma di governo oppure quando essa sia l'unico freno alla tendenza a delinquere degli altri cittadini. La critica che Egli muove a queste motivazioni è che non è l'intenzione della pena a fare veramente effetto sull'animo umano, ma la sua estensione; la sensibilità umana infatti è scossa in maniera più stabile e duratura da «*minime ma replicate impressioni*» piuttosto che «*da un forte ma passeggero movimento*»⁴¹, per questo risulterebbe dotata di maggior efficacia deterrente, piuttosto che la pena di morte, l'incarcerazione a vita. Beccaria aggiunge anche che, tramite l'ergastolo, si andrebbe a comminare al reo anche lo svolgimento di lavori forzati con i quali potrebbe "risarcire" l'ordinamento del danno procurato, sottolineando anche la maggiore utilità sociale della scelta di questa pena a scapito di quella di morte.

Altra riflessione svolta dal Beccaria è sempre relativa alla diversa efficacia deterrente di queste due pene poste a confronto: Egli evidenzia infatti che molti guardano alla morte addirittura con una sorta di "fanatismo", complice anche la visione Cristiana per la quale, attraverso il pentimento, si può ottenere quasi certamente il perdono e l'eterna felicità⁴²; la detenzione perpetua invece presenta una maggiore efficacia in virtù della natura umana, maggiormente propensa a optare per dolori estremi, ma comunque passeggeri, piuttosto che a sofferenze di gran lunga minori, ma perduranti nel tempo e accompagnate da forte noia. Ulteriore elemento a favore della detenzione rispetto alla pena di morte riguarderebbe la necessaria reiterazione di delitti da parte dei consociati per poter costantemente ricordare loro la gravità della conseguenza inferta dallo Stato tipica di un ordinamento con scarso rispetto delle leggi; ciò sarebbe palesemente

³⁹ Cfr. Concezione di Stato sociale del Beccaria: «Fu, dunque, la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile quella che sola basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire». C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 32.

⁴⁰ A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, cit., p. 49.

⁴¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 62 ss.

⁴² Sull'argomento cfr. A. D'ORSI, *Dall'arbitrio alla legge*, cit., p. 19; A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, cit., p. 277.

contraddittorio rispetto alla finalità preventiva stessa della pena; contrariamente a ciò la detenzione perpetua consisterebbe in un monito prolungato in conseguenza di un unico delitto.

In conclusione potrebbe sembrare che la detenzione perpetua e la conseguente schiavitù siano di crudeltà pari alla pena di morte; la risposta del Beccaria è che probabilmente, andando a sommare tutti i momenti infelici di una vita rinchiusi, la detenzione perpetua lo è anche più della pena di morte ed è proprio questo il suo vantaggio, spaventa più chi la vede di chi la sconta.

Questo capitolo si chiude poi con l'augurio e la speranza dell'Autore alla formazione di leggi, come già accaduto in altri ordinamenti europei dell'epoca grazie ai loro sovrani illuminati, che ricerchino e perseguano la maggior felicità dei sudditi, eliminando tutte quelle forme di dispotismo crudele, meno sicuro e totalmente inefficace.

CAPITOLO TERZO

IMPATTO SUL DIRITTO PENALE MODERNO NEL NOSTRO ORDINAMENTO

1. Il diritto sostanziale

La forte influenza del Beccaria sul diritto sostanziale si può individuare già dalla prima vera e propria codificazione di diritto penale dell'Italia postunitaria, ossia il Codice Zanardelli che ha recepito in maniera importante quelle che sono le idee principali contenute nell'opera "*Dei delitti e delle pene*"; possiamo notare come lo Zanardelli abbia optato innovativamente per l'abolizione della pena di morte per i reati comuni, annoverando l'Italia tra uno dei primi paesi europei ad adottare questa scelta, preferendo un sistema basato sull'idea, sempre mutuata dal Beccaria, di proporzionalità della pena stessa prestando particolare attenzione anche alle funzioni preventive e di riabilitazione del condannato.

Sempre seguendo i principi del Beccaria questo primo codice penale abolisce formalmente la tortura come metodo di acquisizione delle prove, segnando una vera e propria rottura con le pratiche del passato in un'ottica di umanesimo e razionalità che permeava anche la sua stessa opera. Altra fortissima influenza che ha reso il Codice Zanardelli particolarmente moderno e innovativo per l'epoca è l'accoglimento del principio di legalità a garanzia della certezza del diritto e protezione dei cittadini dall'arbitrarietà delle punizioni, elementi fino ad allora pressoché sconosciuti o comunque ignorati. In ogni caso il Codice Zanardelli pone le basi del diritto penale così come lo conosciamo, suddiviso in una parte generale ed una speciale con la descrizione di singole condotte criminose così come ipotizzato dal Beccaria che nel suo capitolo dedicato alla divisione dei delitti⁴³ li distingue fra quelli che «*distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta*», quelli che «*offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore*» quelli che «*sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben pubblico*» e quelli «*contrari alla sicurezza di ciascun particolare*» auspicando un tipo di pena diversa proporzionata al tipo di danno e quindi alla gravità del crimine, poiché pene uguali in questi casi violerebbero il principio di uguaglianza fra gli uomini⁴⁴.

⁴³ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 39 ss.

⁴⁴ *Ivi*, pp. 38 ss.; «Il delitto di lesa maestà è solo quello che minaccia realmente l'esistenza stessa della società; I delitti che minacciano la sicurezza dei privati cittadini; I delitti contro la pubblica quiete; Le questioni cruciali da affrontare con "precisione geometrica".» G. FRANCONI, a cura di, *Cesare Beccaria, la natura dei delitti e il vero fine delle pene*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, vol. I, Milano, Mediobanca, 1984, pp. 40 ss.

Il successivo Codice Rocco del 1930, di piena epoca fascista, sorge dall'esigenza di rimodernare e sostituire un Codice emanato in un contesto storico e politico totalmente differente, risultando almeno inizialmente improntato sulla repressione e sulla preminenza dell'Autorità, segnando in parte una regressione rispetto alle precedenti idee del Beccaria. Viene infatti reintrodotta la pena di morte (in seguito definitivamente abolita con l'avvento della Costituzione nel 1948), si assiste ad un significativo inasprimento delle pene, vengono eliminate le circostanze generiche, ma furono anche introdotti alcuni nuovi moderni istituti quali le misure di sicurezza, la sospensione condizionale della pena, la liberazione condizionale ed il perdono giudiziale per i minorenni; questi elementi rispettavano infatti l'idea di una funzione preventiva della pena tanto cara al Beccaria. Il Codice Rocco affianca dunque alle pene detentive e pecuniarie di stampo certamente punitivo le misure di sicurezza dirette a limitare la pericolosità del reo in un'ottica di massima efficacia, utilità e deterrenza.

Il mantenimento dell'interdizione ai pubblici Uffici del Codice Zanardelli⁴⁵ pare infatti un tipico esempio in cui la tirannia e la crudeltà della pena lasciano spazio ad un intento diretto al perseguimento della sicurezza del popolo, dal momento che colui che non riveste più la funzione pubblica non può certamente commettere reati propri, in perfetta coerenza con l'idea del Beccaria; il fine delle pene non poteva essere infatti fare del male a un essere sensibile o «*disfare un delitto*»⁴⁶ ma semmai impedire al reo di reiterare il delitto e dissuadere gli altri dal farlo⁴⁷. L'idea di risocializzazione del reo espressa dal Beccaria sembra quindi in qualche modo assodata ed anche se il cd. sistema del doppio binario fu molto criticato⁴⁸, l'intento di una pena come espressione di crudeltà parve ormai scongiurato.

⁴⁵ Artt. 11,1 c. n. 6 e art 20 Cod. Zanardelli.

⁴⁶ Cfr. «Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate?» C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 43 ss.

⁴⁷ «Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.» *Ibidem*.

⁴⁸ «Il sistema del doppio binario, però, si rivelò nei fatti contraddittorio ed incongruente a causa della sua natura eccessivamente compromissoria: la dottrina si ritrovò ben presto davanti ad una pesante contraddizione teorica, dovuta al fatto che ove si consideri che ad uno stesso soggetto si possono applicare sia la pena, che è propria di chi è libero di volere e colpevole, sia la misura di sicurezza, la quale invece si commina ove vi siano tendenza a delinquere e pericolosità sociale, suppone una concezione dell'uomo come "diviso in due parti", per cui libero e responsabile per un verso, e come tale assoggettabile a pena e determinato e pericoloso per un altro verso, e come tale assoggettabile a misura di sicurezza.» G. PERROTTA, *La certezza della pena: origini, evoluzione e prospettive riformistiche*, Network Maggioli Editore, 2012 par. 1.4

In effetti il Codice Rocco non ha mai realmente sconfessato i principi fondamentali del pensiero liberale dell'Illuminismo in generale e del Beccaria in particolare; il principio di legalità per esempio resistette ammettendo esclusivamente pene previste dalla legge e ciò a differenza della Germania nazista che introdusse addirittura l'analogia *in malam partem*, così come il principio di offensività (*Nullum crimen sine iniuria*), che trovò conferma nella centralità del fatto e dell'elemento oggettivo del reato e non del suo autore; anche qui è evidente la differenza rispetto alla Germania che adottò una concezione del reato in chiave soggettiva, come violazione del dovere di fedeltà verso lo Stato. Anche il principio di colpevolezza però fu rispettato laddove l'imputazione si basava esclusivamente sul criterio del dolo per i delitti e della colpa per le contravvenzioni, impedendo abusi e sopraffazioni. Il Beccaria ha ben chiari i limiti che un'Autorità doveva avere nell'esercizio dello *ius puniendi* e li risolve nella legalità e legittimità delle pene esprimendo i principi cardine di un sistema penale corretto e giusto: «*La legge deve stabilire una pena la cui durezza sia la minima necessaria al raggiungimento dello scopo, che è l'utile sociale ed è vista come legittima ed efficace soltanto nelle sue conseguenze utili per l'uomo*»⁴⁹.

Anche il fatto stesso che nel Codice Rocco sia il tipo di pena a distinguere i delitti dalle contravvenzioni sembra derivare dalla logica del Beccaria che auspicava uno stretto legame fra il tipo di danno sociale derivante dal reato ed il tipo di pena previsto (artt. 39 e 17 c.p.): l'unico elemento differenziante i due tipi di reato è dato dalla scelta del Legislatore, unico interprete della legge e unico garante della certezza del diritto, incapace di manipolare le leggi perché ne è l'Autore.

Necessario altresì sottolineare la volontà del Legislatore del Codice Rocco di definire minuziosamente gli istituti più importanti di parte generale con un considerevole incremento delle norme con funzione integrativa ed esplicativa diretta ad impedire al lettore iniziative autonome che vadano oltre la legge scritta⁵⁰.

2. Lo Statuto Albertino e la Costituzione

Lo Statuto Albertino⁵¹, «*Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia*», di ispirazione francese poggia sulla concezione di una

⁴⁹ *Ivi*, par 1.2.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Lo Statuto Albertino, promulgato da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, inizialmente costituzione del Regno di Sardegna retto dalla Monarchia sabauda dopo la complicata guerra di successione spagnola, subì molteplici modifiche fino a costituire la carta fondamentale del Regno d'Italia fino all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948.

monarchia in cui la Corona non si poteva limitare ad un elemento formale privo di poteri sostanziali, dovendo costituire parte integrante e sostanziale dei tre poteri fondanti lo Stato ossia quello esecutivo, legislativo e giudiziario⁵².

Tutti gli altri poteri e tutti gli altri organi, quindi, venivano collocati in posizione subalterna o, quanto meno, sottordinata a quella del sovrano che rimaneva pertanto “superiore”, come ben delineato dai primi articoli dello Statuto stesso⁵³.

Gli articoli appaiono di semplice lettura, dedicandosi ben più alla composizione dello Stato ed alla figura del Re che a principi fondamentali veri e propri, risentendo già dell’ispirazione del Beccaria, e concretizzandone le idee in alcuni articoli. L’art. 73 per esempio sancisce che: «*L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.*» richiamando quasi letteralmente il tema tanto caro al Beccaria, in cui si legge «*Nemmeno l’autorità d’interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori.*»⁵⁴

In buona sostanza lo Statuto Albertino disponendo che solo il potere legislativo poteva fornire l’interpretazione delle leggi accredita la convinzione espressa dal Beccaria che sottolinea ed amplia il concetto anche nel successivo capitolo dedicato all’oscurità delle leggi⁵⁵. È qui infatti che si legge «*Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v’ha dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene*

⁵² Sin da subito la natura giuridica del regime costituzionale posto alla base fu incerta, dal momento che la lacunosità delle disposizioni non permetteva di comprendere se si trattasse di un sistema Monarchico costituzionale “puro” ovvero parlamentare. Sicché correttamente è stato osservato che: «*Lo Statuto Albertino non è un capolavoro di tecnica giuridica, ma soprattutto, risulta palese che vi è in esso una grossa lacuna data dalla mancanza di qualsiasi indicazione dell’organo al quale spetta il potere di indirizzo politico e di qualsiasi disciplina dei rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo, nonché dei rapporti che potremmo dire interni, nello stesso potere esecutivo.*» C. RAGUSA, *L’articolo 27 della Costituzione nel quadro dei lavori preparatori: una lettura del primo e terzo comma* in NORMA quotidiano di informazione giuridica di M. A. Sandulli ed A. Scuderi, p. 10

⁵³ Art. 3: dello Statuto Albertino disponeva: Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 5: Al Re solo appartiene il potere esecutivo.

Art. 6: Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato...

Art. 7: Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

⁵⁴ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 33 ss.

⁵⁵ *Ivi*, pp. 35 ss.

*aiutino l'eloquenza delle passioni.»*⁵⁶, ribadendo la necessità di un'unica lettura della norma da parte del suo Autore e relegando le altre interpretazioni ad un contributo all'oscurità delle leggi. Nemmeno i magistrati potevano intervenire sul significato della norma che doveva essere chiaro fin dall'inizio.

In ordine agli aspetti penali è l'art. 8 che se ne occupa sancendo che «*Il Re può far grazia e commutare le pene.*» confermando di fatto la supremazia del Re che però in quest'ambito rispetta gli insegnamenti del “grande Montesquieu” ripresi dal Beccaria nel capitolo dedicato al diritto di punire. Quest'ultimo ipotizza infatti un sovrano che eserciterà tale potere solo nella «*necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi*» poiché «*Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica*»⁵⁷.

In effetti lo Statuto Albertino non contempla un vero e proprio principio sovraordinato di riserva di legge, imperando la concezione secondo cui il diritto penale riguardava esclusivamente «*le sanzioni a precetti provenienti da altri rami del diritto.*»

Nell'attuale Costituzione invece l'art. 27⁵⁸ riprende quasi letteralmente le idee del Beccaria, laddove da un lato condanna comportamenti inumani e crudeli e dall'altro sancisce la funzione preventiva della pena, la cui *ratio* era esclusivamente diretta ad evitare altri comportamenti delittuosi in capo al reo e agli altri soggetti potenziali, professando l'esigenza di risocializzazione e rieducazione e del reo.

Nel capitolo che precede, diffusamente si è parlato di questo, citando i vari passi del Beccaria che a più riprese insisteva in tal senso, definendo con una lucidità e chiarezza incredibili quello che quasi due secoli dopo veniva scritto nella rigida Costituzione Italiana. Tali concetti, tutt'altro che ovvi non solo per l'epoca del Beccaria, ma anche per quella della nostra Costituzione, sono stati infatti ripresi dalla Corte Costituzionale nei decenni successivi evidenziando «*una tradizionale concezione genericamente “eclettica” dei*

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ Cfr. E. BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, Tübingen, Mohr, 1906, p. 31. Secondo cui «la teoria della concezione sanzionatoria del diritto penale, secondo la quale quest'ultimo conterrebbe solo le sanzioni di precetti contenuti in altri rami del diritto. Posto che la legge penale deve solo disporre la sanzione penale per un illecito previsto da un'altra parte dell'ordinamento non vi sarebbe nulla di anormale nel fatto che la stessa legge si limiti a richiamare direttamente la fonte del precetto, anziché ripetere il precetto extrapenale formulato altrove.»

⁵⁸ Art 27: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

fini della pena» evitando una rigorosa gerarchia anche se sembra privilegiare la funzione preventiva a quella rieducativa⁵⁹. Anche il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. tuttavia, come già anticipato all'art. 26 dello Statuto Albertino⁶⁰, è basato sull'idea del Beccaria che l'uomo doveva essere giudicato «*dai suoi pari*» perché, «*dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che ispira la disuguaglianza*»⁶¹. L'idea della conformità alla legge quale garanzia per il suddito contro abusi e tirannie dei potenti è senza dubbio un fondamento del principio di uguaglianza, più volte dal Beccaria ribadito, come anche del principio di giustizia, intesa come corretto giudizio, onesto e coerente.

3. *Il diritto processuale*

L'opera del Beccaria non influenza solamente la parte sostanziale del diritto penale, ma anche quella processuale: una delle tematiche che emerge con forza è quella della presunzione di innocenza⁶², poi mutuata dal nostro ordinamento nella più neutrale presunzione di non colpevolezza; essa comporta in ogni caso una forte tutela nei confronti dell'imputato, tanto che è considerato uno dei cardini del giusto processo rappresentando un punto fermo nei procedimenti giudiziari.

È qui infatti che emerge con chiarezza la naturale esigenza di parità di trattamento ed eguaglianza in tale delicata fase di accertamento della colpevolezza; la tutela che uno Stato accorda agli individui deve prescindere da pregiudizi e inutili crudeltà, garantendo una giusta difesa, un corretto contraddittorio ed un giudice imparziale che agisca solo per l'interesse pubblico.

Riguardo ai mezzi di ricerca della prova una forte critica colpisce le cd. interrogazioni suggestive, ossia quelle che «*avendo un'immediata connessione col delitto, suggeriscono al reo una immediata risposta*»⁶³ che invece di essere finalizzate alla ricerca della verità mirano a una ammissione di colpevolezza "comunque sia"; da ciò deriva come conseguenza ovvia e necessaria la stessa abolizione della tortura, già più volte menzionata, che rientra tra quelle che sono le principali conquiste in ambito procedimentale da annoverare tra i meriti del Beccaria, insieme con tutti i diritti alla difesa in giudizio; per questi motivi quest'opera porta a un completo ribaltamento

⁵⁹ A tal proposito cfr. C. RAGUSA, *L'articolo 27 della Costituzione nel quadro dei lavori preparatori: una lettura del primo e terzo comma* in NORMA quotidiano di informazione giuridica di M. A. Sandulli ed A. Scuderi, cit., p. 24.

⁶⁰ Art. 26: La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

⁶¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 45.

⁶² C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 69 ss.

⁶³ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 81.

del sistema processuale, procedurale e procedimentale adottato fino a quel momento che, da *fortemente* sfavorevole nei confronti dell'imputato, diventa invece *fortemente* garantista.

Tra le varie componenti del diritto alla difesa derivanti da “*Dei delitti e delle pene*” merita particolare menzione la critica ai processi segreti e la mancanza di trasparenza⁶⁴, tanto usuali quanto deleteri, con la giusta conseguenza di far rientrare tra i diritti dell'imputato conoscere le accuse mosse nei suoi confronti così da permettergli di organizzare la propria linea difensiva al meglio. Da questo principio è poi derivata a cascata tutta una serie di garanzie processuali tali da rendere effettivo il diritto alla difesa: si pensi all'obbligo di essere assistito da un avvocato⁶⁵, al dovere del giudice di motivare le proprie decisioni, l'essere informato dei propri diritti, la possibilità di ricorrere in appello.

Anche nell'intento di evitare ingerenze del potere giudiziario sugli altri poteri il Beccaria, mutuando dal pensiero del Montesquieu, evidenzia la necessità di leggi chiare e precise volte a limitare la discrezionalità dei magistrati, garantendo al contempo certezza e prevedibilità dei giudizi⁶⁶; nel nostro ordinamento infatti il Codice di Procedura Penale prevede *itinerari* rigorosi e ben definiti, oltre a un forte controllo delle decisioni giudiziarie, in modo da ridurre quanto più possibile lo “spazio di arbitrarietà” dei giudici stessi. Anche la previsione della facoltà del reo di farsi coadiuvare da investigatori privati per la ricerca della verità, seppur estremamente moderna, è fondata sulle esigenze professate dal Beccaria che ancora una volta stupisce nella sua profetica modernità di idee. Strumenti che per l'epoca erano impensabili trovano fondamento in quelle idee di giustizia e tutela di più di due secoli fa.

Egli si oppone altresì fortemente ai processi sommari⁶⁷, ritenendo che, in virtù dell'importanza degli interessi in gioco in un procedimento penale, fosse necessario che questi presentassero altissimi gradi di accuratezza, equità e completezza, portando alla formazione del principio del contraddittorio secondo cui, per subire gli effetti di una sentenza, è necessario aver avuto la possibilità di prendere parte al processo da cui essa

⁶⁴ Da questi concetti sono derivati gli obblighi di pubblicità tipici del nostro processo che permettono di controllare l'operato dei giudici e di evitare abusi.

⁶⁵ Questo obbligo è comunque assistito da una tutela che consiste nel cd. gratuito patrocinio o, meglio, patrocinio a spese dello Stato, ossia quello strumento attraverso il quale soggetti privi della disponibilità economica per sostenere il costo di un avvocato possono richiedere che la sua assistenza sia, appunto, a spese dello Stato.

⁶⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 33 ss.

⁶⁷ *Ivi*, pp. 69 ss.

deriva e quindi di far valere il proprio diritto alla difesa nel modo più completo e fattivo possibile.

CAPITOLO QUARTO

IMPATTO SUL DIRITTO PENALE MODERNO IN ALTRI ORDINAMENTI

1. *Riforme legislative influenzate dal Beccaria*

La portata dell'opera del Beccaria è così ampia da non limitare la sua influenza ai soli confini italiani, essendo recepita, anche se non sempre integralmente, da ordinamenti di tutto il mondo portando alla genesi di diverse riforme in ambito legislativo.

Le influenze maggiori riguardano chiaramente l'abolizione della tortura che avviene per prima, al di fuori dell'Italia, in Francia già nel 1780 con Luigi XIV, scelta confermata e rafforzata con l'adozione della "*Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino*" (1789) in periodo post-rivoluzionario. In questa dichiarazione vengono riprese molte altre delle idee del Beccaria come per quanto riguarda l'art. 7⁶⁸ che sancisce la tassatività delle norme penali, da leggere spesso in combinato disposto con l'art. 8⁶⁹ che stabilisce il loro divieto di retroattività in un'ottica garantista fino a quel momento sconosciuta; altro articolo fortemente ispirato alle idee del Beccaria è il 9⁷⁰ che fissa la già citata presunzione di innocenza, importantissima non solo a livello politico in quanto indice di una svolta decisiva nella storia del diritto penale di un Paese, ma anche e soprattutto da un punto di vista pratico. Molte di queste idee⁷¹ saranno poi anche riprese dallo stesso Napoleone Bonaparte pochi anni dopo per la redazione del suo Codice Penale.

Rimanendo tra gli ordinamenti europei le nozioni del Beccaria arrivano oltremarina fino all'Inghilterra, anche grazie alla figura del già citato Jeremy Bentham che mutuò le sue idee in un contesto di *common law*, sistema sottoposto a forti critiche⁷². Bentham, infatti, riteneva che questo apparato del diritto fosse inadeguato sia dal punto di vista sostanziale che procedurale poiché troppo dipendente dalla parola del giudice e quindi troppo soggetto a

⁶⁸ «Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte.»

⁶⁹ «La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.»

⁷⁰ «Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.»

⁷¹ In particolar modo vengono ripresi fortemente il principio di proporzionalità della pena e la già citata abolizione della tortura.

⁷² F. FERRARO, *Jeremy Bentham e la procedura giudiziaria* in *Diritto e questioni pubbliche*, 2009.

sue possibili ingerenze; Egli pensava infatti a limiti codificati da un *corpus* normativo quanto più definito e preciso auspicando al contempo una riforma del diritto in un'ottica tipicamente utilitaristica e fissando due obiettivi prioritari per il diritto processuale: garantire l'esecuzione delle leggi sostanziali e scoprire la verità dei fatti ad oggetto della controversia bilanciando l'efficacia delle leggi con il minor rischio di danni collaterali⁷³ dovuti a pene troppo afflittive.

In Russia a farsi portatrice della parola del Beccaria, fra quella di altri filosofi illuministi del tempo, fu invece Caterina II, la quale aveva come obiettivo rendere il suo Paese uno Stato giusto; per questo in materia penale promosse diverse riforme volte a garantire maggiori diritti a chi era arrestato, anche se passò alla storia per la redazione di un'opera intitolata "*Nakaz*". Questo testo, tradotto in Italia con il titolo "*Istruzione*", si proponeva come il progetto di un codice che andasse a riformare il diritto vigente ispirandosi per la parte generale al Montesquieu e per la parte penalistica al Beccaria, recependo in particolar modo il principio di proporzionalità tra delitti e pene e inefficacia della pena di morte e della tortura⁷⁴.

Altro monarca illuminato che subì un forte impulso da parte del Beccaria è Federico II di Prussia il quale aveva una visione sì rispettosa della giustizia, ma senza tralasciare che questa dovesse essere analizzata in modo pratico e concreto⁷⁵; proprio in questa concezione si rivedono le forti influenze del Beccaria che lo porteranno a proporre diverse riforme in ambito penalistico finalizzate proprio al raggiungimento di tale praticità; fra queste oltre all'abolizione della tortura, andò a sensibilizzare il sovrano in maniera talmente forte da portarlo ad aprire i confini del proprio regno ai perseguitati per ragioni religiose, come accadde nei confronti dei gesuiti.

L'opera ebbe risonanza addirittura oltreoceano negli Stati Uniti e in America Latina ove i paesi maggiormente influenzati sono l'Argentina e il Messico. La prima per quanto riguarda la sua Costituzione del 1853, che vide come protagonista della sua redazione Juan Bautista Alberdi, fervente sostenitore delle idee di Beccaria⁷⁶ e il secondo all'interno del Codice Penale del 1871, conosciuto come "*Código Martínez de Castro*", ispirato in particolare alla tesi riguardante la proporzionalità delle pene e il rifiuto della tortura⁷⁷.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., pp. 554 ss.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ V. VARANO, V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, Giappichelli Editore, 2018, pp. 503 ss.

⁷⁷ *Ibidem*.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti l'impulso più forte, seppur indiretto, si ravvisa nella Carta Costituzionale ed in particolare nei suoi successivi dieci emendamenti che formano il cd. *Bill of Rights*. Possiamo notare come all'interno dell'VIII emendamento⁷⁸ venga recepita l'idea secondo cui devono essere vietate quelle pene che si dimostrino crudeli e contrarie al senso di umanità, come nel V⁷⁹ siano contenuti i diritti dell'imputato e come invece non sia stata inserita una delle idee più caratterizzanti il pensiero del Beccaria ossia l'abolizione della pena di morte.

Il V emendamento sopra menzionato va letto sovente in combinato disposto con il successivo VI⁸⁰ che sancisce e riconosce il diritto a un processo equo (*due process of law*) e a un arresto legittimo (*Habeas corpus*) secondo la teoria anticipata dal Beccaria insieme agli obblighi di pubblicità e di rispetto dei termini processuali che esso ricomprende.

Altra teoria del Beccaria che non è stata recepita dagli USA, ma invece ha attecchito nel nostro ordinamento, riguarda il giuramento dell'imputato; questa solenne promessa in Italia è considerata mezzo di prova solo all'interno del giudizio civile in cui gli interessi in gioco sono meno gravi non riguardando ad esempio la libertà personale, mentre in ordinamenti come quello Statunitense è utilizzabile anche dall'imputato all'interno del giudizio penale. Come diceva il Beccaria «*E perché metter l'uomo nella terribile contraddizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina?*»⁸¹ dando in mano all'accusa un'arma troppo potente dalla quale l'imputato non ha modo di difendersi in quanto, essendo tenuto a dire la verità non può nemmeno tacere o omettere alcune circostanze e, men che meno, mentire. La criticità qua sta nel fatto che «*la legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di esser cattivo cristiano o martire*»⁸², quindi il

⁷⁸ «Non si dovranno esigere cauzioni troppo onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e insolite.»

⁷⁹ «Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il reato riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per uno stesso reato, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se stesso, né potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza regolare processo legale; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a uso pubblico, senza giusta indennità.»

⁸⁰ «In ogni processo penale, l'accusato avrà diritto a un giudizio sollecito e pubblico da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso, la definizione di tale distretto sarà stato determinato precedentemente dalla legge; e avrà diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa, di essere messo a confronto con i testimoni d'accusa, a ottenere di far comparire i testimoni in sua difesa, e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.»

⁸¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 53.

⁸² *Ibidem*.

soggetto che lo presta, se effettivamente colpevole, si trova davanti alla scelta di mancare di rispetto a Dio con una dichiarazione mendace nonostante il giuramento e quindi di salvarsi dal giudizio di colpevolezza, oppure essere un buon cristiano, ma ammettere le proprie colpe in tribunale; ovviamente la scelta più frequente sarà la prima, determinando di conseguenza l'inaffidabilità di tale mezzo di prova. Altra incongruenza con quanto contenuto nell'opera del Beccaria riguarda una particolare disposizione tipica del diritto penale degli Stati Uniti, ossia la cd. "*Three strikes law*" (la legge dei "Tre colpi"), nome mutuato dal *baseball* in cui il battitore viene eliminato al terzo errore; allo stesso modo il recidivo specifico al terzo delitto commesso viene condannato all'ergastolo o ad altra pena detentiva grave indipendentemente dalla tenuità del fatto⁸³; celeberrimo è il caso di Leonardo Andrade, condannato per il suo terzo delitto, consistente in una tentata rapina a un supermercato, a 50 anni di reclusione, nonostante il "bottino" ammontasse a soli 153 dollari. Alla luce di ciò si può affermare che principi cardine come la proporzionalità e il fine rieducativo della pena, oltre al reinserimento sociale del condannato lasciano spazio alla punizione in quanto tale, con conseguenze molto lontane da quella auspicata dal Beccaria: un soggetto che ha compiuto uno stesso reato o un reato della stessa tipologia, ancorché non grave per tre volte, lungi dall'essere scoraggiato, sarà invece verosimilmente portato a delinquere ancora, avendo già "guadagnato" una condanna a una pena severissima. Nel caso poi di testimoni essi rischieranno di essere "eliminati", aggravando la situazione, dal momento che il rischio di essere scoperti e denunciati darebbe luogo ad una sentenza certa.

2. *Influenza sui diritti umani e sulla giustizia penale internazionale*

Il volumetto di Beccaria quindi non solo ebbe enormi influenze nei pochi anni successivi, ma anche nei due secoli a seguire, ponendo al centro della questione sia la sicurezza dei cittadini e dello Stato, che per la prima volta «*i diritti degli uomini*» come la libertà e la felicità: «*Non vi è libertà*», scriveva Beccaria nel capitolo contro le leggi che permettevano la tortura, «*ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser persona e diventi cosa*»⁸⁴.

Il rispetto dei diritti e della loro pratica politica contemplava quindi non solo il diritto ma anche morale e la politica in un intreccio deciso a sostenere «*gl'interessi dell'umanità*»⁸⁵, a difendere i diritti individuali in un settore

⁸³ In California, ad esempio, la legge dei "Tre colpi" si applica ai furti domiciliari, al possesso di armi, al possesso di droga, allo spaccio ai minori e alle rapine semplici, mentre in Texas anche a reati non violenti. Vd. DA LANDRIANO G., *Three strike you are out: la spietata legge contro la recidiva USA* in ScenariEconomici.it, 23 febbraio 2019.

⁸⁴ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 55.

⁸⁵ *Ivi*, p. 29.

come il diritto penale allora cruciale per avviare una moderna politica di riforme⁸⁶.

Il Beccaria gettò quindi le basi del riconoscimento dei diritti umani, intesi come fondamentali e inalienabili per l'uomo in quanto tale; la dottrina di matrice giusnaturalistica identificava i diritti umani come naturali spettanti all'uomo in quanto individuo, per cui lo Stato sarebbe dotato di una sovranità naturalmente limitata, mentre altra dottrina vedeva lo Stato come autolimitato nella propria autorità, riconoscendo tali diritti come soggettivi, concepiti in capo agli individui.

Storicamente il “formale” riconoscimento dei diritti umani risale alla fine della Seconda Guerra mondiale che coi suoi orrori fece emergere l'esigenza di una garanzia di quei diritti fondamentali dell'uomo ampiamente calpestati in nome “della difesa della Patria” e ignorati sebbene inviolabili. La necessità di salvaguardarli tanto a livello nazionale che sovranazionale costituì il fine di sensibilizzare l'intera popolazione mondiale, indipendentemente dallo Stato di appartenenza⁸⁷.

Nel 1948 quindi, a 184 anni dall'opera del Beccaria, fece il suo ingresso nel panorama normativo la “*Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*”⁸⁸ seguita da numerose convenzioni più o meno vincolanti, clausole e circolari che riguardarono non solo i rapporti tra l'individuo e le istituzioni, ma anche i rapporti tra le istituzioni stesse⁸⁹. La “*Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*” rappresentò pertanto il primo grande passo verso una consapevolezza ed accettazione delle idee del Beccaria a livello internazionale secondo cui i diritti alla vita, all'uguaglianza, alla presunzione di innocenza, la proibizione della schiavitù e della tortura, furono riconosciuti come inalienabili “nero su bianco”, scongiurando almeno in teoria il ricorso futuro alle pratiche disumane già vissute. Si dovettero aspettare più di 30 anni e, precisamente il 1984, per la “*Convenzione contro la tortura*” adottata nell'ambito delle Nazioni Unite, volta a prevenire la tortura in tutto il mondo, come espresso con forza dal Beccaria.

Quest'ultimo ebbe il pregio quindi di individuare più di due secoli prima le brutture e l'inconciliabilità delle pratiche della tortura e della pena di morte con l'individuo, riconoscendo una serie di diritti umani

⁸⁶ V. FERRONE, *Storia dei diritti dell'uomo*, Bari, Editori Laterza, 2014, p. 330.

⁸⁷ Cfr. L. GALLETTA, *I diritti umani, definizione, normativa di riferimento e strumenti di tutela* in Altalex, 2021.

⁸⁸ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, terza sessione, Risoluzione 219077A del 10 dicembre 1948, Parigi.

⁸⁹ A riguardo è particolarmente importante la cd. OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), la più grande organizzazione intergovernativa di sicurezza regionale per la promozione della pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione.

fondamentali ed inalienabili che, se violati, determinano un'offesa alla stessa essenza umana, indipendentemente dal soggetto offeso in concreto. Si rese altresì necessaria la previsione di un apposito Organo preposto a garantire tali diritti, la Corte Europea per i Diritti Umani, capace di decidere con sentenza di condanna contro uno Stato che ha violato i propri obblighi attraverso una reale e corretta procedura giudiziaria, mirante ad accertare i fatti e a interpretare concretamente le norme. Anche se lo Stato non diviene un vero e proprio "condannato" destinatario di obblighi nei confronti della parte lesa, certamente subisce una sorta di pressione politica e sociale difficile da ignorare la quale genera però una forte efficacia deterrente.

CAPITOLO QUINTO

CONCLUSIONI

1. *La riforma Cartabia: cenni*

La cd. riforma Cartabia avviene con l'emanazione del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in seguito all'impegno assunto dall'Italia nei confronti dell'Unione Europea diretto alla revisione e riorganizzazione del sistema giudiziario nazionale ritenuto inadeguato ed obsoleto rispetto agli standards in atto negli altri Paesi. Molteplici sono state infatti le critiche mosse al nostro sistema penale, sia processuale che sostanziale, relative soprattutto all'elevato numero di casi in divenire, al tasso di liquidazione (ossia alla bassa percentuale di casi risolti sul totale), al numero di processi in sospeso e soprattutto alla loro lentezza⁹⁰. La Corte Europea lamentò altresì una limitata indipendenza dei magistrati, influenzati dal sistema politico ed il loro scarso numero rispetto ai casi pendenti.

L'Italia quindi attuò tale riforma, ampiamente criticata e molto complessa, per cui verranno qui accennati alcuni punti che sembrano collegati, seppur con le dovute cautele, alle idee e ai principi già delineati dal Beccaria.

L'impianto normativo, infatti, si snoda proprio sui fondamenti di “*Dei delitti e delle pene*” avendo per oggetto la semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale. Accanto alle modifiche al codice di procedura penale si interviene sul regime sanzionatorio dei reati attraverso la previsione organica di una disciplina della giustizia riparativa e dell'ufficio per il processo e sul regime della prescrizione, sulla durata dei giudizi di impugnazione e sulle garanzie difensive.

Le norme in materia di prescrizione ed i limiti massimi per i processi di appello e di Cassazione (salvo proroghe per i reati più gravi) mirano quindi ad accorciare i tempi procedurali, perfettamente in linea con l'idea del Beccaria secondo cui «*quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e tanto più utile*»⁹¹; il prolungamento dei processi e la loro durata incerta per il Beccaria infatti altro non fanno che rendere ingiusta ed inefficace la pena in palese contrasto con la sua reale natura, come peraltro anche rilevato dalla stessa Corte di Giustizia. Allo stesso modo la durata massima delle indagini preliminari, ridotta sensibilmente e con possibilità di proroga solo per i reati più gravi così come il favorire l'archiviazione dei reati che non consentono una

⁹⁰ In media 500 giorni per arrivare alla conclusione di una causa civile in primo grado, quasi 800 giorni in appello e più di 1.200 giorni in terzo grado di giudizio.

⁹¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 54.

previsione di condanna ragionevole sono basate sulla medesima esigenza di certezza della pena laddove il Beccaria riteneva l'incertezza come causa che ha «*sacrificate più vittime all'oscura tirannia che non la pubblica e solenne crudeltà*»⁹². Il duplice obiettivo di diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene ed incentivare la definizione anticipata dei procedimenti ricalca del tutto gli antesignani principi del Beccaria. Egli si rese conto e cercò di divulgare le sue idee, non del tutto e non per sempre recepite, come dimostrano le vicissitudini storicamente passate e per certi versi tuttora esistenti. L'idea elementare di una pena veloce e certa non è ancor oggi attuata e l'efficienza della giustizia penale ne fa le spese. La necessità della funzione preventiva della pena anch'essa “predicata” dal Beccaria⁹³ in riferimento a future recidive è ripresa dalla riforma Cartabia attraverso una facilitazione del percorso di reinserimento sociale del condannato e pene alternative più organiche ed efficaci; così come il principio di proporzionalità della pena, così caro al Beccaria, fulcro del suo pensiero ed elemento precipuo nella sua analisi ha costituito uno dei motori della stessa riforma; la Corte di Giustizia⁹⁴ infatti ha attribuito un'efficacia diretta di tale principio previsto all'art. 20 della direttiva 67 del 2014 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel nostro ordinamento. Ma mentre il Beccaria rivolgeva tale monito al Legislatore, unico soggetto capace di prevedere ed attuare tale principio, la Corte Europea sembra riconoscere tale funzione, sotto forma di potere-dovere al giudice nazionale di disapplicare la norma che non sia conforme al parametro comunitario. Al di là degli evidenti “problemi” rispetto al principio di legalità e di certezza della pena, su cui molto si è scritto e commentato⁹⁵, salta agli occhi l'importanza di tale principio inizialmente evidenziato dal Beccaria.

2. *De iure condendo*

Nonostante l'opera sia del 1764 e abbia avuto un'enorme influenza sulle successive codificazioni, rimangono alcune situazioni in cui non sembra che tutte le idee enunciate siano state recepite nella loro interezza.

In riferimento alla pena detentiva in particolare, alcuni sostengono che il cd. *carcere duro*, ossia il regime di carcerazione previsto ex art. 41 bis L. 354/1975, sia equiparato alla tortura tanto esecrata dal Beccaria⁹⁶. Infatti, in

⁹² C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 43.

⁹³ vd. Capitolo secondo, paragrafo 2.

⁹⁴ vd. CGUE sentenza dell'8 marzo 2022, C-205/20.

⁹⁵ La nostra Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 49 CDFUE non può venire in rilievo con riferimento alle materie che esorbitano dalla competenza europea.

⁹⁶ Il comma 2 e seguenti di tale articolo disciplinano il trattamento dei detenuti o internati ritenuti colpevoli di un delitto per cui si sono avvalsi «... *delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da*

virtù della pericolosità sociale delle associazioni mafiose e del rischio che i loro affiliati comunichino con l'esterno, continuando di fatto a manovrare il gruppo nell'attività criminale, come è avvenuto nell'indimenticabile ed imperdonabile 1992⁹⁷ sono state ristrette a tali detenuti molte libertà e opportunità garantite agli altri reclusi⁹⁸. Proprio al fine di impedirne i contatti con altri detenuti e quindi con l'esterno, gli stesi sono collocati in istituti o sezioni esclusivamente dedicati e subiscono forti limitazioni alle loro libertà ed ai loro diritti umani in riferimento ad alcuni istituti carcerari, come per esempio i colloqui coi propri familiari. Tale diritto, sotteso al mantenimento dei contatti con i propri affetti, a non "disumanizzare" il detenuto e a favorirne la rieducazione è stato sensibilmente ridotto sia nella qualità che nella quantità⁹⁹. È pur vero che in un simile contesto è possibile ravvisare la necessità di raggiungere il più alto fine della "lotta alla mafia" e della difesa e della tutela di alcuni potenziali nemici dell'organizzazione stessa, ma in altre ipotesi si è denunciata un'eccessiva crudeltà nei confronti dei condannati per tali delitti del tutto immotivata e fine a sé stessa, non soddisfacendo tali trattamenti alcun fine legittimo. Per questo tali limitazioni sono parse ad alcuni ed alla Corte Europea in particolare, equiparabili alla tortura, in quanto contrarie al senso di umanità della pena e unicamente dirette a soddisfare un'ulteriore pretesa punitiva non supportata da alcuna norma specifica. A questo proposito emblematico è stato il divieto di cuocere cibi in carcere rivolto ai soli condannati *ex art. 41-bis* che a differenza degli altri reclusi non venivano dotati di un fornello elettrico nella propria cella; tale proibizione in effetti era del tutto ingiustificata rispetto alla finalità perseguita da tale regime, nulla centrando con possibili contatti esterni, tanto che intervenne la Corte Costituzionale¹⁰⁰ decretandone l'incostituzionalità per contrasto col principio di uguaglianza anch'esso professato dal Beccaria nella sua opera. Quindi se da un lato gli interessi in gioco acquisiscono estrema importanza per cui il Legislatore si è trovato a operare una scelta

far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva»

⁹⁷ Omicidi di Falcone (23 maggio 1992) e Borsellino (19 luglio 1992) commissionati dal boss mafioso detenuto in carcere Tommaso Buscetta.

⁹⁸ La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze [ordine e sicurezza] e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente [di tipo mafioso].

⁹⁹ Tra le varie limitazioni i detenuti sottoposti a regime del 41 bis hanno la possibilità di svolgere un solo colloquio al mese, ad intervalli di tempo regolari in locali attrezzati per impedire il passaggio di oggetti e per svolgere controllo auditivo e video-registrazione; dopo i primi sei mesi di applicazione del regime di 41 bis possono svolgere un colloquio telefonico mensile di massimo 10 minuti e sottoposto a registrazione. Sono inoltre limitati i beni che possono essere ricevuti dall'esterno, la corrispondenza è sottoposta a visto di censura e la permanenza all'aperto è limitata.

¹⁰⁰ Vd. Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018.

sacrificando il singolo in favore del bene sociale, dall'altro è innegabile che i soggetti sottoposti a tale regime carcerario possano subire un aggravio della propria pena solo se funzionale alla *ratio* dell'art. 41 bis, altrimenti si rischia di sfociare in una crudeltà ingiustificata assimilabile ad una nuova forma di tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti equiparato tale regime carcerario ad una forma di tortura, ritenendolo fonte di trattamenti disumani e degradanti, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁰¹.

Un'altra potenziale forma di inasprimento della pena non retta da base giuridica è causata da una situazione che affligge fortemente le nostre carceri da alcuni anni e per cui il nostro ordinamento è stato più volte ripreso dall'Unione Europea, ossia il triste e deprecabile sovraffollamento carcerario. Tale circostanza comporta di fatto un notevole aggravio nella pena in quanto ciascun detenuto avrà a disposizione uno spazio ancora più ristretto¹⁰² in cui vivere, in condizioni di vita disumane e degradanti, costringendoli ad una convivenza ancor più insopportabile e pericolosa, e compromettendo le più elementari condizioni igieniche atte a garantire una minima salubrità; in virtù di ciò molti detenuti sono stati spinti verso atti estremi di autolesionismo o in casi peggiori addirittura al suicidio¹⁰³. Tali fatti evidentemente dimostrano che il trattamento subito da alcuni detenuti e prima ancora "esseri umani", seppur colpevoli e condannati, non rispetta i più elementari diritti dell'uomo, trasformando la pena detentiva in una vera e propria tortura. Certo il significato del termine è differente rispetto a quello trattato dal Beccaria che condannava la tortura in quanto «*crudeltà consacrata*» riferita ad un momento antecedente allo sconto di pena, «*mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o*

¹⁰¹ Vd. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 17 settembre 2009 - Ricorso n.74912/01 - Enea c. Italia che ha ritenuto sussistere una violazione del principio di legalità della pena data dalla mancanza di «motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo, e costituisce pertanto violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare».

¹⁰² «Lo spazio minimo da garantire a ciascun detenuto non deve essere inferiore ai tre metri quadri affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 CEDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021, n. 6551.

¹⁰³ «Si calcola che in media, in Italia, ogni anno muoiono prematuramente più di cento persone dietro le sbarre. Secondo i dati del dossier "Morire di carcere" redatto da Ristretti Orizzonti, i decessi prematuri sono stati 167 quest'anno (e siamo solo ad agosto), 157 nel 2023, 171 nel 2022» C. MARTINOLI, Sky tg24.

finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato»¹⁰⁴; infatti la tortura perpetrata nei confronti di alcuni detenuti attualmente avverrebbe nel momento successivo al processo e non sarebbe nemmeno finalizzata all'ottenimento di una confessione o all'indicazione dei complici, ma esclusivamente ad una pretesa punitiva maggiore e non supportata da una norma di diritto, ma in ogni caso rappresenterebbe sempre «Una crudeltà consacrata».

Un tentativo di andare contro a questa terribile situazione è stato posto in essere attraverso il decreto “Carcere sicuro” che si poneva come obiettivo da un lato di semplificare le procedure per accelerare i tempi della burocrazia nel carcere e dall'altro di umanizzare gli istituti garantendo anche l'alternatività della pena, ad esempio, attraverso l'internamento in comunità apposite, riducendo in tal modo il numero di detenuti nelle strutture detentive classiche. Su questo provvedimento emergenziale diretto a ridurre il sovraffollamento nelle carceri si è pronunciata anche l'Associazione Nazionale Magistrati che ha criticato aspramente il decreto sopra menzionato definendolo inadatto a fornire qualsiasi tipo di risposta al problema in quanto incapace di creare un vero e proprio strumento idoneo ad assicurare lo sfolto del numero dei detenuti; si è infatti arrivati addirittura ad affermare che in questo modo «*il carcere diventa criminogeno: deve privare soltanto della libertà non degli altri diritti. Deve essere il luogo della rieducazione e risocializzazione, non il luogo della sofferenza*»¹⁰⁵.

Un'altra discrasia attualmente presente nel nostro ordinamento penale rispetto al pensiero del Beccaria che dichiarava «*Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice*»¹⁰⁶ sono rappresentate dalle cd. misure cautelari.

L'illustre Autore infatti evidenziava come fosse ingiusto che prima di aver emesso un giudizio di colpevolezza di un imputato, questo fosse comunque sottoposto a limitazione della libertà personale, seppur in ipotesi tassative¹⁰⁷, trattandosi di una vera e propria anticipazione della pena; tanto

¹⁰⁴ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 48.

¹⁰⁵ Carceri, continua l'emergenza suicidi: sono 50 dall'inizio dell'anno. A giugno erano 44. Rainews.it

¹⁰⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 48.

¹⁰⁷ Art. 274 cpc: 1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova [...];

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga [...];

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi

più che mentre nel caso di successiva condanna il problema sarebbe superato grazie al cd. computo del presofferto, istituito attraverso il quale viene detratta dalla pena comminata la quantità di tempo già trascorsa in carcere, mentre nell'ipotesi di assoluzione non sarebbe possibile procedere con una riparazione per equivalente; in siffatta ipotesi infatti verrebbe corrisposto un risarcimento economico che però non si potrebbe avvicinare neanche lontanamente al danno patito dall'ingiustamente detenuto, in relazione alla sua perdita di *chances*, di occasioni e di vita sofferte.

3. *Riflessioni sull'eredità duratura delle idee del Beccaria nel diritto penale moderno*

Vi sono ovviamente stati però, e vi sono tuttora, continui segnali positivi in ordine al sistema penale e punitivo in atto, che tengono ancor oggi in considerazione le idee del Beccaria; si pensi innanzitutto ai cardini scolpiti nella nostra Costituzione, primo fra tutti l'art. 27 che sancisce i principi fondamentali del nostro sistema penale come la funzione rieducativa, l'esigenza di una pena improntata a criteri di umanità e il divieto di quella di morte. In effetti questa norma su più fronti ricalca e dà vita alle idee del Beccaria, laddove da un lato menziona espressamente la «rieducazione del condannato» tramite la pena e dall'altro assolve all'ulteriore esigenza di una legislazione certa, chiara, generale e vincolante per i poteri dello Stato¹⁰⁸ a cui appunto si rivolgono gli articoli della Costituzione. Si tratta infatti di norme programmatiche rivolte al Legislatore che è l'unico vero interprete del diritto e poco importa che nella realtà dei fatti la rieducazione del condannato sia la più difficile da realizzare, dal momento che egualmente costituisce uno dei maggiori temi di discussione in materia penale, da due secoli or sono.

A tal proposito è bene sottolineare infatti che alcuni ostacoli si frappongono con la possibilità di soddisfare in concreto l'idea del Beccaria, quali una carenza di strutture e personale idonei, il principio di tassatività ed il principio di uguaglianza sanciti sempre dalla nostra Costituzione; la funzione di rieducazione necessariamente presuppone un trattamento diverso per ogni soggetto colpevole, in base alle sue caratteristiche personali, psicologiche e ambientali, ma il principio di determinatezza della pena per esempio impone la previsione di minimi e massimi edittali del tutto incompatibili con la possibilità di applicare pene commisurate alle effettive necessità educative del condannato.

delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede [...]

¹⁰⁸ Vd. *Infra* capitolo 1.

Sempre a livello costituzionale e come già accennato l'art. 111 ripercorre uno dei fondamenti dell'opera "*Dei delitti e delle pene*" individuando i principi del cd. giusto processo volti a garantire la posizione dell'imputato, la sua presunzione di non colpevolezza e le tutele, accordategli, al fine di arginare inizialmente ed eliminare successivamente le tirannie presenti in quell'epoca nei confronti degli imputati.

In tale contesto sembra potersi infatti affermare che sono stati fatti passi da gigante non solo rispetto al 1800, ma anche in riferimento all'ultimo trentennio, se si tiene conto che un'importante riforma del diritto processuale penale risale al 1988 ed ha fatto transitare il sistema puramente di tipo inquisitorio in uno di stampo misto, con tendenze a quello accusatorio. Prima di tale anno, infatti, il processo penale era strutturato secondo un sistema in cui l'accusatore era un giudice che acquisiva prove su cui si basava la decisione finale; l'accusa, quindi, evidentemente occupava una posizione privilegiata rispetto a quella dell'imputato ed il processo si sviluppava secondo una logica di presunzione di colpevolezza in cui il soggetto aveva pochi mezzi per poter dimostrare la propria estraneità ai fatti.

All'epoca esisteva per esempio l'assoluzione "per insufficienza di prove", adottabile al termine della fase istruttoria o di quella dibattimentale, che lasciava un'ingombrante ombra sul soggetto giudicato. Tale tipo di formula, riportata nella sentenza non decretava l'innocenza dell'imputato, ma bensì l'impossibilità di dimostrarne la colpevolezza, che in pratica si dava per assodata¹⁰⁹.

Nella riforma del 1988 si è cercato di portare l'accusa e la difesa su un piano paritario, configurandole entrambe come parti processuali secondo quanto già proposto dal Beccaria laddove insisteva sull'applicazione di un principio di uguaglianza e sul rispetto delle norme di legge da applicare per decretare un soggetto come colpevole. Anche la tempistica corretta e non eccessiva dei procedimenti, come peraltro ripreso dalla recente riforma Cartabia su impulso dell'Unione Europea, ha il proprio fondamento nell'opera del Beccaria che predicava la prontezza della pena¹¹⁰.

¹⁰⁹ È stata formalmente abrogata dal nuovo codice perché ritenuta in contrasto con la presunzione di non colpevolezza prevista dall'art. 27, c. 3, Cost., anche se dal punto di vista sostanziale il comma 2 dell'art. 530 del nuovo codice impone al giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione anche quando è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato l'abbia commesso: «Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile».

¹¹⁰ Vd. *infra* p. 7: «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso e la sarà tanto più giusta e tanto più utile».

Così le garanzie contenute nel Codice di procedura penale a favore non solo dell'imputato, ma anche dell'indagato, hanno dato voce all'idea di giustizia che risplende «o nella chiara luce della verità o nel fuoco delle passioni o nell'ignoranza del pericolo»¹¹¹ sviluppandone l'intento, soddisfacendone le teorie e rendendo effettive alcune tutele prima del tutto negate anche ai soli sospettati. Si pensi alla possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere accordata a chiunque venga interrogato dall'Autorità giudiziaria, anche se detenuto; si tratta di un evidente sviluppo della teoria del Beccaria che ravvisava in ogni mancanza di tutela una tirannia del governante di turno, con pessime conseguenze per il bene pubblico. Allo stesso modo il divieto di utilizzare metodologie di interrogatorio capaci di «influire sulla libertà di autodeterminazione» o comunque di «alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti», si collega fortemente al rifiuto della tortura come metodo di indagine e di acquisizione delle prove, seppur in un'accezione più moderna e attuale. Certi modi di interrogare lungamente utilizzati in alcuni periodi storici o in determinati Paesi, attraverso intimidazioni, velate minacce, inganni o peggio il raggiungimento dello sfinimento fisico e psichico del soggetto sono infatti più vicine alla tortura di quanto si pensi. Molte sono state le confessioni estorte dopo ore di incessanti interrogatori ove il soggetto sfinito dichiarava ciò che si voleva sentire pur di far cessare quella tortura. Per questo attualmente il codice di procedura penale vieta espressamente tali metodologie, anche se il soggetto prestasse il proprio consenso¹¹².

¹¹¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 42 ss.

¹¹² Art. 64 cpp: 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

- a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
- c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili

Coerentemente con il perdurare dell'esigenza di una pena tesa alla rieducazione del condannato ed al suo reinserimento nella società, il nostro ordinamento ha introdotto le cd. misure alternative alla detenzione che permettono di raggiungere gli obiettivi sopra visti in maniera più efficace e mirata rispetto alla sola detenzione che è stato dimostrato allontani invece dalla vita nella società; ciò è in linea con quanto saggiamente intuito dal Beccaria con l'elaborazione del principio di conformità della pena alla natura del delitto¹¹³ nel senso che il collegamento stretto fra tipo di pena e tipo di crimine fossero prodromiche a una reale rieducazione.

Pur non potendo introdurre nel nostro ordinamento il concetto della proporzionalità della pena intesa nel senso di punire colpendo lo stesso bene offeso dal reo (il furto con il furto), in quanto diventerebbe arbitrio del magistrato, quindi, sono state previste delle pene diverse dalla detenzione che mirano a soddisfare l'esigenza di differenziare la sanzione in base a diversi fattori. Il cd. affidamento in prova al servizio sociale, per esempio, svolge una funzione certamente rieducativa inserendo il soggetto in un contesto ove può imparare una condotta di vita corretta eliminando i comportamenti che lo avevano portato alla comminazione della sanzione¹¹⁴.

In pratica il condannato, a seconda del reato commesso ed in ottemperanza all'idea del Beccaria, dovrà rispettare una serie di prescrizioni a lui impartite riguardanti, per esempio, la sua libertà di movimento, di frequentare determinati locali o determinate persone, di risiedere in alcuni Comuni al fine di evitare situazioni strettamente collegate alla sua condotta criminosa e facendolo più facilmente desistere dalla recidiva¹¹⁵.

Si richiama altresì quanto ampiamente illustrato in materia di misure di sicurezza laddove il Beccaria sostiene che il peggior modo di prevenire i delitti è dato dalla crudeltà delle pene¹¹⁶; come è noto le misure di sicurezza infatti vengono applicate dal giudice una volta accertata la pericolosità del soggetto nell'ottica di favorire il suo reinserimento e la sua rieducazione attraverso istituti quali per esempio la libertà vigilata; in tale ipotesi vi è comunque una limitazione della libertà personale, diretta però ad evitare il

nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone

¹¹³ Vd. *Infra* p. 7.

¹¹⁴ In generale può essere comminata a condannati a una pena detentiva non superiore ai 4 anni, ed è largamente utilizzata per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 186-186 bis-187 C.d.S.

¹¹⁵ Si pensi al delitto di Stalking (Atti persecutori, art. 612 bis c.p.) in cui evidentemente il divieto ad avvicinarsi alla vittima assolve meglio alla funzione di reinserimento sociale del reo rispetto alla detenzione che invece ne allontana il soggetto.

¹¹⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 62: «Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, e contrari al fine medesimo di prevenire i delitti».

compimento di nuovi reati attraverso prescrizioni quali l'obbligo di rientro serale entro un determinato orario oppure di non accompagnarsi a soggetti pregiudicati.

Dal punto di vista del diritto sostanziale è senza dubbio degna di nota l'eredità che il Beccaria ci ha lasciato sulla tortura, da Lui ampiamente criticata e passata negli anni dall'essere un metodo di ricerca della prova e di indagine di polizia al diventare nel 2017 un vero e proprio reato, capovolgendone totalmente la natura; infatti mentre il Beccaria ne denunciava la crudeltà e l'assoluta inutilità¹¹⁷, in quanto capace solo di anticipare una pena rispetto all'accertamento della violazione del patto sociale e quindi del crimine da parte di quel soggetto, la struttura puntuale e particolareggiata dell'art 613 bis prevede il delitto di tortura, punendo tutte quelle condotte che colpiscono chi si trovi in «*condizioni di minorata difesa*» attraverso «*un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona*»¹¹⁸. Questo è avvenuto in perfetta sincronia con quanto lamentato dall'illustre Autore già due secoli fa ed è tuttora addirittura sostenuto nella sua continua evoluzione anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, recentemente, ha esteso ulteriormente il concetto, individuando tale fattispecie nel comportamento del «*”branco” che aveva preso di mira taluni invalidi con la pubblicazione dei filmati sui social network*»¹¹⁹. Questo è l'esempio forse più significativo in cui l'idea del Beccaria non solo è stata recepita pienamente, ma ha dato vita ad una presa di coscienza della inutilità di certe metodologie legittimate da un governo poco incline al bene pubblico; in particolare quella lontana convinzione non solo ha influenzato il Legislatore che ha codificato la tortura come delitto, ma è stata ripresa dalla Suprema Corte adattando tale concetto a una situazione che certo non era nemmeno immaginabile per il Beccaria. L'enorme cambiamento della società rispetto al XVIII secolo non ha infatti impedito che l'idea del Beccaria contraria a ogni forma di maltrattamento, sofferenza e crudeltà nei confronti dell'essere umano trovasse spazio ancora oggi, dimostrando un'incredibile capacità di adattamento al progresso sociologico e tecnologico attualmente in atto.

In conclusione, pare potersi affermare che fortunatamente la limitazione della libertà personale è disciplinata in maniera puntuale ed avviene in relativamente poche e tassative ipotesi, ed anche se talora si assiste ad un'anticipazione della pena, come nel caso delle misure cautelari di carcerazione preventiva, si “sacrifica” in parte il principio della presunzione

¹¹⁷ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p.48: «Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni».

¹¹⁸ Art. 613 bis c.p.

¹¹⁹ Corte di Cassazione Penale, sez. V, 10 settembre 2024, n. 34207.

di non colpevolezza in favore di una più generale esigenza di sicurezza ed ordine pubblico oltre che di tutela dell'azione giudiziaria.

Certo è che molta strada si deve ancora percorrere per assicurare una pena giusta ed efficace che possa realmente fungere da deterrente e raggiungere una effettiva rieducazione del condannato; quest'ultimo è infatti titolare di un diritto di "uscire" da una pena, detentiva o meno, migliore nelle sue modalità comportamentali e di avere reali possibilità di reinserimento sociale e lavorativo, coerentemente al pensiero del Beccaria che, seppur risalente nel tempo, presenta tuttora numerosi profili di attualità e modernità tali da rendere la Sua opera profetica ed immortale.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Tempi del diritto*, Torino, Giappichelli editore, 2018
- BARATTA A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Milano, Meltemi, 2019
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, Roma, Newton compton editori, 2012
- BELING E., *Die Lehre vom Verbrechen*, Tübingen, Mohr, 1906
- BERTOLDI F., *L'origine romanistica del principio nullum crimen nulla poena sine lege*, Roma, Università degli studi Roma 3, 2016
- CATERINI M., *La proporzione nella dosimetria della pena - da criterio di legiferazione a canone ermeneutico* in «La giustizia penale», 2012, pp. 91-112
- DA LANDRIANO G., *Three strike you are out: la spietata legge contro la recidiva USA* in ScenariEconomici.it, 23 febbraio 2019.
- DI BLASIO M. P., *La forza diromponente de "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria. Il vigore dei canoni ermeneutici scolpiti del più famoso trattato di diritto penale* in «Giurisprudenza penale», 2015, pp. 1-33
- D'ORSI A., *Dall'arbitrio alla legge*, Milano, Mondadori, 2016
- FERRAJOLI L., *Il paradigma garantista*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016
- FERRARO F., *Jeremy Bentham e la procedura giudiziaria* in «Diritto e questioni pubbliche», 2009, pp. 453-484
- FERRONE V., *Storia dei diritti dell'uomo*, Bari, Editori Laterza, 2014
- FRANCIONI G., a cura di, *Cesare Beccaria, la natura dei delitti e il vero fine delle pene*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, vol. I, Milano, Mediobanca, 1984
- GALLETTA L., *I diritti umani, definizione, normativa di riferimento e strumenti di tutela* in «Altalex», 2021
- MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Milano, Rizzoli, 1989
- PERROTTA G., *La certezza della pena: origini, evoluzione e prospettive riformistiche*, Network Maggioli Editore, 2012
- RAGUSA C., *L'articolo 27 della Costituzione nel quadro dei lavori preparatori: una lettura del primo e terzo comma*, in «NORMA quotidiano di informazione giuridica di M. A. Sandulli ed A. Scuderi», pp. 1-25

RAMPIONI R., *Introduzione a Dei delitti e delle pene*, Roma, Newton compton editori, 2012

ROMAGNOLI S., *Prosluzioni, Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Cariplo-Laterza, 1992

TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, Il Mulino, I, 1976

VARANO V., BARSOTTI V., *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, Giappichelli Editore, 2018

FONTI NORMATIVE

Codice Zanardelli:

Art. 11; Art, 20

Statuto Albertino:

Art. 3; Art. 5; Art. 6; Art. 7; Art. 8; Art. 26; Art. 73

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino:

Art. 7; Art. 8

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE):

Art. 49

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU):

Art. 3; Art. 8

Direttiva 67 del 2014:

Art. 20

L. 354/1975 (Legge sull'ordinamento penitenziario):

Art. 41 bis

Codice di Procedura Civile:

Art. 274

Codice di Procedura penale:

Art. 64

Codice Penale:

Art. 17; Art. 39; Art. 612 bis; Art. 613 bis

Costituzione:

Art. 27; Art. 111

Codice della strada:

Art. 186; Art. 186 bis; Art. 187

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 17 settembre 2009 - Ricorso n.74912/01 - Enea c. Italia

CGUE pronuncia dell'8 marzo 2022, C-205/20

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021, n. 6551.

Corte di Cassazione Penale, sez. V, 10 settembre 2024, n. 34207

SITOGRAFIA

[Che cosa sta succedendo nelle carceri italiane? | Sky TG24](#)

[Carceri, continua l'emergenza suicidi: sono 50 dall'inizio dell'anno. A giugno erano 44 \(rainews.it\)](#)